



Anas SpA Società con Socio Unico  
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P. IVA 02133681003 - C.F. 80208450587  
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461  
Fax 06 4456224 - 06 4454956 - 06 4454948 - 06 44700852

DISPOSIZIONE N. 193

05.09.08

## ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA DENUNCIA DI DANNO ERARIALE

### IL PRESIDENTE

nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società in data 20/07/2006, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27/07/2006

### VISTI

la L. 14 Gennaio 1994, n. 20 sulle "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

l'art. 2381 c.c. "Presidente, Comitato esecutivo e Amministratori Delegati";

l'art. 18.2 dello Statuto ANAS;

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2006;

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/07/2008;

la procura speciale conferita dal Presidente ai Capi Compartimento in data 31/07/2008;

### PREMESSO

che alla luce della delibera del 30/07/2008 e della relativa procura speciale, in ANAS sono da ritenersi soggetti obbligati alle denunce dei fatti concretanti danno erariale di rilevanza compartimentale i Capi Compartimento;

che sono chiamati a rispondere del danno erariale anche coloro che, con l'aver omesso o ritardato la denuncia, abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento;



DISPONE CHE

i soggetti destinatari della presente che, nell'esercizio delle proprie funzioni, vengano a conoscenza di fatti che possano concretare danno erariale, sono obbligati a trasmettere alla Procura Regionale della Corte dei Conti competente per territorio un'informativa contenente:

- l'indicazione del fatto, da intendersi nel senso di descrizione del comportamento che si ritiene dannoso con evidenziazione delle illegittimità o delle diseconomie gestionali conseguenti;
- la valutazione dell'idoneità dei comportamenti di cui sopra a costituire presupposto per la configurazione di responsabilità amministrativo-contabile;
- l'importo del presunto danno erariale, ove ciò risulti da fatti conosciuti ovvero - se tale elemento non sia determinabile - i dati in base ai quali emerga l'esistenza dello stesso, ancorchè di incerta quantificazione.

La trasmissione dell'informativa dovrà avvenire prima del decorso del termine prescrizione (cinque anni) decorrente dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Nei casi particolarmente complessi, i Capi Compartimento potranno avvalersi dell'assistenza dell'Unità Internal Auditing; al riguardo si precisa che quest'ultima limiterà la propria attività alla verifica della completezza istruttoria dell'informativa ed all'accertamento dell'eventuale prescrizione. Pertanto, tale attività non esimerà i Capi Compartimento dalla responsabilità per omessa o ritardata denuncia.

Il Presidente

Pietro Ciucci